

VERBALE DI ACCORDO

Addì 26 luglio 2006, in Milano, si sono incontrate
la Società DHL Express (Italy) s.r.l. rappresentata dai Sigg. Giuseppe Gualazzini, Salvatore Di
Paola, Paolo Capra, Ugo Tutino, assistita dal Dott. Giuseppe Cesaris di ALSEA

e

le OO.SS. FILT CGIL e FIT CISL, nelle persone dei Sigg. Michele Azzola e Vincenzo De
Venuto, con la presenza delle Segreterie Regionali, Territoriali e RSU/RSA.

Per quanto riguarda le RIMOL negative inerenti i lavoratori della ex DHL International s.r.l.,
premessi che l'Azienda dichiara che devono interdersi esclusi i lavoratori inquadrati al 1°
livello, Funzionari e Quadri, in quanto non interessati alle problematiche delle RIMOL, le Parti
dopo lungo ed approfondito esame, hanno convenuto quanto segue:

1. nel mese di settembre 2006 sarà erogato in busta paga l'importo relativo alle ore di
"RIMOL" negative, calcolato a gennaio 2005 dei suddetti lavoratori interessati;
2. le ore di cui al punto 1. che precede, saranno evidenziate, sempre nel cedolino paga del
mese di settembre 2006, come ore negative, in una apposita voce non compensabile con
altri istituti contrattuali (ROL ed Ex-festività);
3. entro l'anno corrente le Parti, attraverso un'apposita commissione tecnica paritetica,
individuano soluzioni concordate per il recupero delle ore di cui al punto 2. che
precede.

Infine, per tutti i lavoratori della DHL Express (Italy) s.r.l., per quanto riguarda gli istituti di
ROL/RIMOL/ Ex-Festività, le Parti hanno altresì convenuto:

- a. sempre nel cedolino paga del mese di settembre 2006, sarà erogato l'importo relativo
alle RIMOL "rettificate" nel 2005;
- b. con decorrenza dal 1° agosto 2006, l'interpretazione del punto 1.3 dell'accordo
sindacale del 31/3/2005 relativo alla "maturazione delle ROL/RIMOL" è da intendersi
come prevista dall'art. 9 comma 13 del CCNL del 2000;

- c. la commissione di cui al punto 3 che precede, dovrà individuare soluzioni concordate relativamente alla “maturazione delle ROL/RIMOL” dei primi sette mesi del 2006;
- d. con la retribuzione del mese di aprile di ogni anno saranno pagati i residui maturati e non fruiti di ROL, RIMOL ed Ex-festività risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente. Se uno o più istituti di cui sopra risulterà essere in negativo, sarà utilizzato il metodo della “compensazione” fra gli stessi;
- e. con riferimento all’accordo del 31/3/2005 si precisa che per “lavoro notturno”, come previsto dalla legislazione vigente e dalle norme contrattuali, deve intendersi quello prestato per almeno 3 ore nell’arco temporale dalle ore 22:00 alle ore 06:00;
- f. dal mese di gennaio 2007, al fine di rendere maggiormente trasparente il cedolino paga, saranno evidenziati i fogli timbratura/presenza attraverso un sistema informativo secondo le modalità che verranno successivamente comunicate dall’Azienda.

Letto, confermato e sottoscritto.

DHL Express (Italy) s.r.l.

FILT CGIL

FIT CISL